

Le costruzioni volano senza il superbonus grazie ai cantieri Pnrr

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025

[selezione articoli 27 mar 2025 7](#)

Trump: dazi del 25% sull'import di auto. Salve le componenti

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025

[selezione articoli 27 mar 2025 11](#)

Fisco, 538 miliardi persi Possibile incassare solo il 45% dei crediti

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025

[selezione articoli 27 mar 2025 15](#)

Crisi d'impresa, via al riordino sui commissari straordinari

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025
[selezione articoli 27 mar 2025 21](#)

Zes unica, per le imprese la chance dell'anticipo

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025
[selezione articoli 27 mar 2025 23](#)

Imprese familiari del Sud pronte al passaggio generazionale

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025
[selezione articoli 27 mar 2025 25](#)

Salone del Mobile al via con oltre 2.100 espositori

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025

[selezione articoli 27 mar 2025 27](#)

Meccanica, la Federazione Anima lancia il Manifesto per il futuro

scritto da datiweb | Marzo 27, 2025

[selezione articoli 27 mar 2025 29](#)

LAVORO | Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Chiarimenti INL – Conformità macchine ante direttiva

scritto da Francesco Cotini | Marzo 27, 2025

L'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota prot.

2668/2025, in allegato, congiunta INL – Conferenza delle Regioni e delle province autonome, fornendo alcuni chiarimenti in particolare in merito alle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE (nota).

Nel merito la nota si riferisce a due aspetti fondamentali in relazione a tali macchine: **la conformità e il libretto di uso e manutenzione.**

Innanzitutto, la nota evidenzia che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 che recepisce la cosiddetta direttiva macchine 89/392/CE) devono essere dotate di marcatura CE, invece, per le macchine prodotte ed utilizzate prima di tale data, la normativa di riferimento resta il Dlgs 81/08.

Il Datore di lavoro deve quindi **mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall'allegato V del Dlgs 81/08** (come previsto dagli artt. 70, comma 2 e 71, comma 1 dello stesso decreto).

Il datore di lavoro dovrà per questa tipologia di attrezzature, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi, valutare che rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V, evidenziando, nel documento di valutazione dei rischi, il rischio specifico, secondo le modalità di valutazione e le indicazioni previste dal TU (artt. 28 e 29).

Importante evidenziare che:

- per attrezzature di lavoro si intende *“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”* (art. 69, comma 1 del Dlgs 81/08)
- l'allegato V citato riguarda proprio i *“requisiti di*

sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”

L'allegato V consta, nel merito, delle seguenti due parti:

- *Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro* (ad esempio: sistemi e dispositivi di comando; rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti; emissione di gas; stabilità; rischi dovuti a elementi mobili; temperature estreme)
- *Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche:*
 - attrezzature in pressione
 - attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no
 - attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi
 - attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose
 - altre attrezzature di lavoro (ad esempio: mole abrasive, impastatrici, macchini utensili per metalli e per legno, presse e cesoie, telai meccanici di tessitura, forni e stufe di essiccamento).

La nota precisa, inoltre, che il datore di lavoro non ha l'obbligo di rivolgersi a un tecnico abilitato per la verifica della conformità delle attrezzature “ante direttiva” e della sua rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato V. Sebbene un tecnico abilitato possa essere coinvolto per la verifica, la nota chiarisce che l'assenza di un'attestazione firmata da un professionista non rappresenta un presupposto per considerare l'attrezzatura non conforme.

In sede di ispezione, quindi, sarà verificata la corretta valutazione dei rischi e la conformità delle macchine ai

requisiti di sicurezza previsti.

Ulteriore aspetto riguarda il **libretto d'uso e manutenzione**. Sebbene non esista l'obbligo di redigere tale libretto per le macchine antecedenti al DPR 459/1996, è comunque necessario che il datore di lavoro predisponga opportuna documentazione (schede tecniche/procedure o istruzioni operative). La documentazione dovrà riportare le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni ritenute necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, come previsto dallo stesso allegato V, punto 9.2: "L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori".

Nella nota vengono riportati, infine, chiarimenti **in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea**, in riferimento ai luoghi di lavoro e ai requisiti previsti dall'allegato IV, al fine di una uniforme e corretta applicazione dell'art. 68, comma 2.

All.to

[INLnota2668-2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Marzo 27, 2025

